



Comune di Fiorano Modenese
Provincia di Modena

**OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E
RELATIVE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI**

(AI SENSI DELL'ART. 63 D.LGS. 446/1997 E ART. 27 D.LGS. 285/1992)

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 121 del 21/12/2006
Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 15 del 18/04/2013
Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 16 del 28/02/2019

**OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E
RELATIVE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI**
(AI SENSI DELL'ART. 63 D.LGS. 446/1997 E ART. 27 D.LGS. 285/1992)

CAPO I

**DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA
DI OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE**

ART. 1

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Presente Regolamento adottato dal Comune di Fiorano Modenese ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative in materia, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni ed autorizzazioni relative alle occupazioni medesime, nonché le modalità d'uso dell'area concessa.
2. Con il termine "canone", usato negli articoli seguenti s'intende il corrispettivo che l'utente è tenuto a pagare al Comune e/o alla società esterna cui è affidata la gestione del canone per le occupazioni di cui al comma precedente. Il canone di concessione ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.
3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza avere ottenuto concessioni e senza avere pagato il canone d'occupazione.
4. Gli adempimenti connessi alla gestione del canone sono esercitati in maniera diretta dal Comune, ovvero da apposito organismo esterno (società di capitali, associazioni dei Comuni o altro) alla quale sono affidate una o più fasi o attività della gestione del canone.
5. Tutti i riferimenti al Comune di cui al presente regolamento si intendono automaticamente estesi agli eventuali organismi esterni titolari della concessione d'uso dei beni oggetto del presente canone.

ART. 2

Contenuti

1. Costituiscono oggetto di applicazione del canone:
 - a) le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, sui beni e sul suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune escluse le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili;
 - b) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa escluse le occupazioni di suolo pubblico con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - c) le occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio salvo che l'occupazione non fosse preesistente alla data di costituzione della servitù;
 - d) le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati del territorio comunale, come delimitati ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e dal relativo regolamento di attuazione.
2. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale nonché le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali disciplinate dal Regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica n°285/1990.
3. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

ART. 3

Occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza la specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata nel rispetto delle norme vigenti e di quanto disposto dal presente regolamento su richiesta dell'interessato.
2. L'occupazione, anche temporanea, di spazi ed aree appartenenti al demanio e al patrimonio comunale indisponibile, di spazi ed aree pubbliche comunali, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio deve essere preventivamente e formalmente concessa o autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
3. Le occupazioni di cui al numero precedente si suddividono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno;
4. Ai soli fini dell'applicazione del canone, sono considerate permanenti le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area.
5. Ai soli fini dell'applicazione del canone, sono considerate occupazioni temporanee, di cui si applica la tariffa ordinaria maggiorata del 20%, quelle abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

6. Quando l'occupazione riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del nuovo Codice della Strada (D.Lgs 285/92 e succ. modifiche) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (DPR 495/1992 e succ. modif.).

ART. 4

Domanda di concessione suolo pubblico - Uffici competenti

1. Chiunque intenda occupare, sia in superficie che sopra o sotto il suolo, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi ed aree pubbliche o destinati ad uso pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune ed ottenere regolare concessione od autorizzazione.

La domanda, redatta in carta legale ed indirizzata al Sindaco, sarà inviata, per il tramite del protocollo generale, ai sottoindicati servizi competenti:

- Servizio Urbanistica e Ambiente

- Domanda per la realizzazione ed apertura di passi carrabili.
- Domanda per la realizzazione di chioschi ed edicole.
- Domanda per occupazioni permanenti o temporanee derivanti da attività edilizia (es. cantieri).
- Domanda per occupazione di suolo pubblico derivante da autorizzazione di mezzi pubblicitari.
- Domande che comportino, con o senza esecuzione di opere, modifiche al territorio e/o modificchino l'uso dello stesso.
- Domanda per la realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti per autoveicoli.
- Domanda per la collocazione di tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe e dei pubblici esercizi.
- Domanda per scavi e reinterri

- Servizio Attività Produttive

- Domanda per la occupazione di suolo pubblico temporanea o permanente per l'esercizio di attività economiche (es.: occupazioni realizzate da esercenti il commercio su area pubblica, occupazioni in occasioni di fiere, festeggiamenti e simili).

- Comando Polizia Municipale

- Domanda per occupazione di suolo pubblico permanenti o temporanee derivanti da installazioni particolari (es. giostre, spettacoli viaggianti e similari).
- Esercizio della facoltà di cui all'art. 44, 8° comma. D.Lgs 507/93 al fine di vietare la sosta indiscriminata nel caso di passi carrabili.
- Domanda per occupazioni di durata inferiore all'anno non rientranti nella competenza specifica di altri servizi.

2. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione o l'autorizzazione di occupazione, l'ufficio competente provvede nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 7.8.1990 n. 241, entro i termini stabiliti dai singoli Servizi. In caso di mancata precisazione regolamentare, il termine per la decisione è stabilito in 30 giorni.

ART. 5

Occupazioni derivanti da situazioni di emergenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato ove possibile a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via fax o con telegramma .
3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza, in caso negativo si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 33.

ART. 6

Contenuto della domanda

1. La domanda, di cui al precedente articolo 4, debitamente sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante deve indicare (come da modulo disponibile presso il Servizio competente dell'Amministrazione Comunale di cui all'art. 4 comma 1):
 - a) le generalità, la residenza o domicilio legale, il codice fiscale se persona fisica o il numero di partita I.V.A. della Ditta e il codice fiscale del legale rappresentante della stessa;
 - b) l'ubicazione esatta e la misura del tratto di area pubblica che si chiede di occupare;
 - c) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eseguire e le modalità d'uso;
 - d) il periodo per il quale la concessione viene richiesta;
 - e) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento;
 - f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le spese del sopralluogo e quelle eventuali di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune;
 - g) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni che la legge richiede per esercitare l'attività o il diritto per cui l'occupazione è richiesta;
 - h) la dichiarazione di accettare le nuove condizioni che l'Amministrazione Comunale dovesse imporre per continuare la concessione.
2. La domanda deve essere corredata della relativa documentazione tecnica (indicazioni metriche dello spazio da occupare, grafici, disegni, fotografie, progetti, calcoli di stabilità, ecc.) secondo le istruzioni dei competenti uffici comunali. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
3. In particolare, per gli attraversamenti del suolo con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le norme previste dalle leggi vigenti, il Comune può richiedere, a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alle linee, alle strutture ed alla stabilità dei supporti ed imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.
4. Nel caso che gli interventi da realizzare siano soggetti a concessione o ad autorizzazione edilizia è necessario ottenere il rilascio di tali atti.
5. Per le occupazioni temporanee la procedura può essere così semplificata:
 - a) presentazione da parte dell'interessato di una domanda su moduli predisposti dagli uffici comunali;
 - b) istruttoria a cura e firma del Responsabile del Servizio Comunale;
 - c) versamento, anche diretto, delle somme dovute sulla base delle tariffe previste dalla legge o dai relativi atti o provvedimenti in vigore.

6. Le domande per occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di fiere, sagre ed altre manifestazioni eccezionali, devono pervenire al Servizio competente indicato nel precedente art. 4, con la procedura semplificata di cui sopra, nel termine stabilito dallo stesso Servizio.

ART. 7

Istruttoria della domanda

1. Nell'istruttoria della domanda si valuteranno con particolare attenzione le esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, di piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiede, di aree e spazi fronteggianti i negozi), con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani e programmi comunali.

Per tale motivo la concessione, per ragioni estetiche o di altra natura, può prescrivere l'adozione e l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc...) o imporre l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza del transito (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).

2. Nei casi di occupazione per l'esecuzione di lavori, opere e impianti che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni alle proprietà comunali o a terzi o infine in particolari circostanze che lo giustifichino, il Servizio competente può prescrivere un congruo deposito cauzionale infruttifero, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento danni, il cui importo verrà determinato nella misura del 10% del costo presunto delle spese di ripristino.

3. Sono comunque rigettate le richieste di occupazione di aree e spazi pubblici per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti comunali o che siano in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.

ART. 8

Contenuto e rilascio della concessione

1. In base ai risultati della istruttoria di cui al precedente art. 7, il Comune rilascia o nega all'interessato la concessione richiesta. In caso di diniego, sono comunicati al richiedente, con atto formale, i motivi del diniego medesimo.
2. Il diniego della concessione o il rigetto della semplice domanda dà diritto al richiedente ad ottenere soltanto il rimborso delle somme eventualmente versate, previa detrazione delle spese sostenute dal Comune ai sensi dell'art. 27 comma 3 del vigente Codice della strada.
3. La concessione è predisposta sulla base di schemi-tipo o disciplinari di concessione predisposti dai competenti servizi comunali.
4. Tutte le spese occorrenti per la concessione (ivi comprese quelle per l'istruttoria e il sopralluogo, il costo di tessere o di appositi contrassegni eventualmente necessari) saranno a carico del richiedente.
5. La concessione si intende rilasciata all'atto del ritiro presso gli Uffici Comunali da parte del richiedente, previa sottoscrizione dell'atto e versamento delle somme eventualmente dovute.
6. Per alcune concessioni di tipo particolare, prima del ritiro dell'atto il richiedente è tenuto a rilasciare all'Amministrazione Comunale polizza fideiussoria o fideiussione bancaria o altra idonea garanzia di tipo patrimoniale nell'importo stabilito dal Servizio competente, ricorrendo uno o più dei sottoelencati elementi:
 - la richiesta inoltrata comporti la collocazione di una struttura complessa, definibile tale per i tipi di allacciamento che si rendono necessari al fine del corretto funzionamento;
 - le dimensioni eccezionali della struttura;
 - il materiale utilizzato nella costruzione della struttura;
 - la collocazione della struttura stessa in area vincolata ad una particolare destinazione d'uso, o in area gravata da servitù di pubblico passaggio.
7. Nel caso in cui il Servizio competente richieda il deposito cauzionale o la fideiussione bancaria o la garanzia patrimoniale, a cura dello stesso sono compiuti gli atti sottoindicati:
 - ritiro delle polizze fideiussorie o la fideiussione bancaria o la garanzia patrimoniale, rilasciando ricevuta di attestazione dell'avvenuta consegna;
 - consegna delle polizze fideiussorie o della fideiussione bancaria o della garanzia patrimoniale al Servizio Ragioneria e Bilancio per la gestione successiva, sino allo svincolo del deposito cauzionale;
 - rilascio del deposito cauzionale a richiesta dell'interessato, previa attestazione, da parte del Comando Polizia Municipale, dello smontaggio della struttura esistente, con consegna dell'area dopo ripristino dello stato originario.
8. L'atto di concessione, debitamente sottoscritto dall'interessato per accettazione, deve riportare le indicazioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del presente regolamento, le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali essa è assoggettata, l'importo, le modalità di pagamento del canone e la durata della concessione.
9. Il Servizio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione, cura la tenuta di apposito registro delle occupazioni dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola occupazione concessa.
10. A cura del Servizio predetto, copia dell'atto di concessione, ad eccezione di quelle relative ad occupazioni temporanee, è trasmessa al Servizio Tributi per l'applicazione ed il controllo della C.O.S.A.P. permanente.

ART. 9

Titolare della Concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale ed è vietata qualsiasi subconcessione. La concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica che il concessionario sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia indicata anticipatamente al competente Servizio comunale.
3. Chi intende subentrare, per qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione.
4. Verranno esaminate con priorità le richieste presentate da soggetti che subentrano a seguito di cessione di ramo aziendale o cessione d'azienda.

ART. 10

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di adempiere a tutti gli obblighi e a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.
2. Il Concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare. Inoltre ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione, il disciplinare di concessione;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine, pulizia e igiene l'area occupata, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
 - c) di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
 - d) di dare attuazione alle ordinanze del Sindaco ed alle eventuali richieste o prescrizioni dei Servizi interessati.

ART. 11

Rinnovazione e disdetta della concessione

1. Il Concessionario, qualora, intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al Comune nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.
2. Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma 1. La disdetta volontaria, non dovuta a cause di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.
3. Nel caso in cui il titolare di una autorizzazione di occupazione di suolo pubblico a carattere temporaneo intenda prolungare l'occupazione, deve inoltrare apposita richiesta al Comune entro il termine di scadenza della stessa, indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga.

ART. 12

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune può modificare, sospendere e revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, del decoro, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Il Comune può in particolare sospendere temporaneamente l'utilizzo dell'area sottoposta a concessione, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:
 - a) in occasione di manifestazioni promosse dal Comune o da altri enti pubblici territoriali o per altri motivi di ordine pubblico o di comizi pubblici;
 - b) per altre cause di forza maggiore (come ad esempio incendi, frane, nevicate, inondazioni, trombe d'aria, terremoti).
3. La revoca della concessione od autorizzazione che comporta la decadenza del concessionario dal diritto di occupare lo spazio concessogli trova effetto immediato qualora si verifichi anche una sola delle seguenti cause:
 - a) reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei suoi collaboratori o dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) mancato pagamento del canone;
 - c) inosservanza della legge o dei regolamenti comunali;
 - d) danni alle proprietà comunali;
 - e) mancata occupazione o inizio dei lavori del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo o mancato inizio dei lavori trascorsi due mesi dalla data di rilascio della concessione. Detto termine è ridotto a 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
 - f) violazione delle norme di cui all'art. 10 e di quelle relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene oggetto dell'occupazione;
 - g) uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
4. La revoca la modifica o la sospensione della concessione sono notificate all'utente con apposita ordinanza del Sindaco, nella quale è indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

5. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese a rimettere ogni cosa nel pristino stato entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza vi provvede il Comune a spese del concessionario.

6. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

7. La revoca dà diritto alla restituzione della quota proporzionale del canone pagato in anticipo, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.

ART. 13

Estinzione della concessione

1. La concessione di cui al presente Regolamento si estingue:

- a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
- b) per espressa rinuncia del Concessionario;
- c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
- d) per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa.

ART. 14

Diritti di controllo - Accertamento delle violazioni - Ordinanza di sgombero e ripristino -

1. Il Comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione da parte del Comando di Polizia Municipale oppure tramite appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento, che hanno diritto, ove lo ritengano opportuno, di prendere visione del disciplinare di concessione.

2. Se nel corso dell'accesso o dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di concessione o autorizzazione, ovvero occupazione di spazio maggiore o diverso da quello concesso, vendite di merci diverse da quelle indicate nell'autorizzazione, gli agenti incaricati compilano apposito verbale con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.

3. La constatazione delle violazioni, salvo le sanzioni previste dalla legge, comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dall'occupazione in violazione e di procedere, se necessario, al ripristino delle cose e dei luoghi e comunque di conformarsi alle prescrizioni riportate nell'atto di concessione.

4. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine la rimozione è effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

5. Si intende abusiva - ad eccezione di quanto in deroga previsto dal presente Regolamento - qualunque occupazione effettuata:

- in assenza di concessione ed autorizzazione.
- qualora la concessione o l'autorizzazione siano scadute e non rinnovate, ovvero siano state revocate.
- in difformità ovvero in contrasto con le disposizioni in base alle quali venne rilasciata la concessione od autorizzazione.
- in difformità od in contrasto con qualsiasi specifica normativa regolante la materia.

ART. 15

Applicazione canoni - Cancellazioni e rimborsi

1. Soggetti passivi dei canoni locali sono sia i titolari delle concessioni, sia i responsabili delle occupazioni di fatto ancorché abusive.
2. La denuncia di modifica o cessazione dell'occupazione, da inoltrare ai competenti uffici comunali, potrà essere effettuata sia dal concessionario che dal responsabile di fatto dell'occupazione.
3. La cessazione dell'occupazione non dà diritto ad alcun rimborso delle somme versate in anticipo, se non nei casi o con le modalità previste dalle leggi vigenti.

ART. 16

Occupazioni ed esecuzione di lavori

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
 - c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
 - d) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.
3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla sua pulizia.

ART. 17

Manutenzione delle opere

1. La concessione di spazi ed aree comunali comporta altresì, per il concessionario, la loro continua ed adeguata manutenzione e l'obbligo della loro restituzione nel termine fissato, nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della concessione, nonché il risarcimento di eventuali danni arrecati.
2. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del concessionario.
3. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

CAPO II

**OCCUPAZIONI DI TIPO
PARTICOLARE**

ART. 18

**Posteggi per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche**

1. Per le occupazioni dei mercati settimanali in aree destinate al commercio su aree pubbliche, la quietanza del pagamento del canone, da effettuarsi con il versamento diretto o conto corrente postale, equivale a provvedimento di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.
2. E' vietato ai titolari di detti posteggi manomettere in alcun modo il suolo occupato senza autorizzazione del Comune.

ART. 19

Esposizione merce

1. L'esposizione di merce al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata di servitù di uso pubblico, è soggetta a autorizzazione comunale.

ART. 20

**Occupazioni per lavori edili, installazioni,
ingombri o depositi**

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione del Comune è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.

2. Qualora per l'esecuzione di lavori o di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra di scavi e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

3. Chiunque esegue lavori o deposita materiali ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche deve rispettare le norme relative ai comportamenti ed alle modalità stabilite dal vigente Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione dello stesso.

4. Le occupazioni, anche temporanee, di suolo con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aree, cantieri, impalcature di vario genere e simili, per effettuare lavori edili, installazioni, ingombri o depositi vari, sottostanno alle norme delle leggi urbanistiche e della circolazione stradale del Regolamento Edilizio.

5. Le occupazioni per l'esecuzione di lavori, opere o impianti che comportino la manomissione delle aree occupate o da cui possono derivare danni alle proprietà comunali o a terzi, comportano sempre l'obbligo del perfetto ripristino delle opere medesime a carico dell'occupante o del rimborso al Comune delle spese sostenute in caso di esecuzione d'ufficio.

6. Nel caso di occupazione di strade od altri spazi con scavi, valgono le disposizioni di cui al regolamento per l'esecuzioni di scavi su suolo pubblico. Il canone è applicato tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 27 del D.Lgs. 285/1992

ART. 20 BIS

Canone per l'occupazione per scavi su suolo pubblico

1. Nel caso di occupazione di strade o altri spazi con scavi valgono le disposizioni di cui al regolamento per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico. Il canone è applicato tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 27 del D.Lgs. 285/1992 ed è definito nell'allegato b).

ART. 21

Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, fognature, rete gas e relativi allacciamenti ecc. nello spazio sottostante e sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.

2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa e al rispetto delle norme di sicurezza di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc., secondo le disposizioni normative vigenti per ogni singola fattispecie di servizio che si intendono qui richiamate.

3. Le occupazioni di cui al precedente comma non comprendono le occupazioni temporanee per scavi e lavori, dovute ad ingombro con macchinari o altro anche ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 285/1992.

ART. 22

Occupazioni con tende e tendoni

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, è richiesta l'autorizzazione comunale rilasciata dal Servizio Urbanistica Edilizia Ambiente.
2. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano in buono stato.

CAPO I I I

CANONE OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 23

Applicazione del canone

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è applicato dal Comune di Fiorano Modenese in base alle norme stabilite dalla vigente legislazione e dal presente regolamento.
2. L'applicazione del canone nel caso di occupazioni abusive, perché non autorizzate ovvero realizzate in difformità delle prescrizioni dell'atto di concessione o di autorizzazione, non sana la irregolarità delle occupazioni medesime.
3. Ai fini dell'applicazione del canone di occupazione, esclusivamente nell'ambito del presente regolamento, si definisce come "concessione" l'occupazione di tipo permanente e "autorizzazione" l'occupazione di tipo temporaneo così come definite dall'art. 3 comma 3.

ART. 24

Graduazione del canone e classificazione del territorio comunale

1. Il canone è graduato secondo l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree di cui all'art. 3 sono classificate in due categorie secondo l'elenco allegato al presente Regolamento (all. sub A), in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonali e veicolare.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. L'allegato di cui al precedente comma 2 potrà essere variato ogni biennio con deliberazione da adottarsi dal Consiglio Comunale sentita la Commissione Edilizia. Tale deliberazione sarà comunicata agli uffici comunali incaricati della istruttoria delle domande di occupazione.

ART. 25

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone è determinata dalla Giunta comunale sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza
 - b) entità della occupazione espressa in metri quadrati o lineari
 - c) durata della occupazione
 - d) valore economico dell'area in relazione alla attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
2. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle utenze per la misura unitaria della tariffa.

ART. 26

Individuazione delle fattispecie di occupazione

1. Rientrano nell'ambito delle occupazioni permanenti di suolo pubblico:
 - passi carrai
 - spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci
 - spazi riservati a parcheggio privato
 - chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio
 - cartellonistica pubblicitaria stradale per insegne
 - mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo
 - dissuasori stradali
 - esposizioni di merce all'esterno di negozi su appositi supporti
 - esposizioni di merce alla rinfusa all'esterno di negozi
 - arredo urbano in genere pubblicizzato ed esposto a cura di privati
 - ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
 - fioriere e simili
 - aree mercatali
 - distributori di tabacchi
2. Rientrano nell'ambito delle occupazioni permanenti di soprassuolo:
 - tende parasole
 - insegne a bandiera e altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo
 - cavidotti, elettrodotti e simili
 - impianti a fune per trasporto merci e persone
3. Rientrano nell'ambito delle occupazioni permanenti di sottosuolo:
 - cisterne e serbatoi interrati in genere
 - cavidotti interrati
 - condotte e tubazioni interrate
 - pozzi, pozzetti, cabine di derivazione e smistamento esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità
 - cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili per l'erogazione di pubblici servizi
4. Rientrano nell'ambito delle occupazioni temporanee di suolo pubblico:
 - banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti)
 - esposizioni di merce all'esterno di negozi su appositi espositori
 - esposizione di merce alla rinfusa all'esterno di negozi
 - ponteggi, attrezzature e materiali necessari alla effettuazione di lavori edili e simili

- scavi e reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) eseguiti per la manutenzione di impianti ed attrezzature destinati alla fornitura di servizi di pubblica utilità
 - spettacoli viaggianti e circensi
 - manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive nonché deposito temporaneo di merce di qualunque genere su spazi pubblici
 - fioriere e simili
 - ombrelloni, tavolini, sedie all'esterno di pubblici servizi
 - mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo
5. Rientrano nell'ambito delle occupazioni temporanee di soprasuolo:
- tende parasole sporgenti da bancarelle e simili
 - insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo
 - striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze
 - cavidotti elettrodotti e simili realizzati a carattere temporaneo
6. Rientrano nell'ambito delle occupazioni temporanee di sottosuolo:
- pozzi, pozzetti, condutture, cavidotti interrati realizzati a carattere provvisorio

ART. 27

Commisurazione e determinazione del canone

1. Il canone si determina in base alla effettiva occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento alla unità superiore ed alla cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. In particolare, l'area occupata con strutture o simili collocate sul suolo è calcolata in base alla superficie del basamento, anche se sopraelevato; se tali strutture sono dotate di copertura sporgente, l'area soggetta a canone è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.
2. Ai fini della commisurazione del canone, si considerano anche quegli spazi o tratti intermedi che, sebbene non effettivamente occupati, non possono più essere concessi ad altri per effetto della occupazione sottoposta a canone. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, il canone si determina autonomamente per ognuna di esse.
3. Occupazioni permanenti:
- a) la tariffa del canone annuo per le occupazioni di carattere permanente per ciascuna fattispecie è determinata moltiplicando la tariffa base al metro quadrato o lineare. per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie.
 - b) la tariffa base ed i coefficienti moltiplicatori determinati in base al beneficio economico retraibile dalla occupazione, nonché al sacrificio imposto alla collettività, sono stabiliti come segue:

	COEFFICIENTE
OCCUPAZIONE CON PARCHEGGI	1
OCCUPAZIONE CON CHIOSCHI, EDICOLE E SIMILI	1
OCCUPAZIONE CON BANCHI DI VENDITA	2
OCCUPAZIONE CON MOSTRE ESTERNE AI NEGOZI	1
OCCUPAZIONE CON TAXI	1
OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI CARBURANTE	1
OCCUPAZIONI DIVERSE DA QUELLE SOPRAELENATE	1
OCCUPAZIONE CON IMPIANTI PUBBLICITARI	3

- c) nel caso di più occupazioni anche della stessa natura concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
- d) in caso di subentro il canone è corrisposto dal subentrante a partire dall'anno successivo alla data di cessione.
- e) dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti dalle disposizioni legislative, riscosse dal Comune per la medesima concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi
- f) il canone annuo, da applicarsi a ciascuna occupazione permanente, è determinato dal prodotto della tariffa di ciascuna fattispecie per l'entità della occupazione espressa in metri quadri o lineari con arrotondamento alla unità superiore, moltiplicato a sua volta per il coefficiente della categoria di ubicazione. Le occupazioni permanenti sono soggette a canone annuo non frazionabile per ciascun anno solare.
- g) alle occupazioni di suolo pubblico per scavi si applica la maggiorazione dell'80% nel caso in cui lo scavo interessi strade o piazze con pavimentazioni speciali; del 50% nel caso di scavo su strade ordinarie. Si applica la riduzione del 50% nel caso di scavi effettuati su zone verdi.

4. Occupazioni temporanee:

- a) la tariffa per le occupazioni temporanee viene determinata moltiplicando la tariffa base giornaliera per il coefficiente di durata delle occupazioni come di seguito stabilito:

FASCE ORARIE	COEFFICIENTE
dalle 7.00 alle 20.00	0,6
dalle 20.00 alle 7.00	0.4

- b) sono stabiliti i seguenti coefficienti moltiplicatori per le fattispecie sotto elencate:

	COEFFICIENTE
OCCUPAZIONI VARIE	1
CANTIERI EDILI	0,5
AMBULANTI	0,5
SPETTACOLO VIAGGIANTE	0,2
MANIFESTAZIONI CULTURALI SPORTIVE E POLITICHE	0,2
PUBBLICI ESERCIZI	0,5
IMPIANTI PUBBLICITARI	0,8

ART. 28

Denuncia

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, il soggetto concessionario è tenuto a presentare al Servizio competente di cui all'art. 4, apposita denuncia ai fini dell'applicazione del canone, nel rispetto dei tempi e dei modi stabiliti dal presente regolamento.
2. L'obbligo della denuncia suddetta non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si siano verificate variazioni nella occupazione determinanti un diverso ammontare del canone.
3. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere e con seggiovie e funivie comportanti variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, può essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi entro il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. Il modulo va compilato in ogni sua parte e, comunque, in esso devono essere indicati gli estremi dell'atto di concessione, l'entità e la durata dell'occupazione concessa e l'ubicazione esatta dell'area occupata. Alla denuncia deve essere allegato l'attestato del versamento effettuato i cui estremi vanno trascritti nella denuncia medesima.

ART. 29

Versamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato su c/c bancari o postali intestati alla società esterna a cui è affidata la gestione del canone.
2. Il versamento del canone per occupazioni permanenti è effettuato per l'intero anno di rilascio della concessione entro 30 giorni dal rilascio medesimo e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno stesso. Gli stessi termini si applicano anche in caso di variazione nella occupazione che, determinando un diverso ammontare del canone, comportino l'obbligo di una nuova denuncia.
3. Per gli anni successivi a quello di rilascio della concessione, il versamento del canone per occupazioni permanenti deve essere effettuato nel mese di gennaio di ogni anno.
4. Per le occupazioni temporanee il versamento del canone deve essere effettuato entro il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto del Comune, il canone può essere versato direttamente a mani di un incaricato del Comune mediante emissione di regolare fattura.
5. Il pagamento del canone deve essere eseguito entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. Nel caso di importo superiore a € 258,23 è prevista la possibilità di dilazionare il pagamento in tre rate aventi scadenza il 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
6. Qualora l'inizio dell'occupazione abbia luogo durante l'anno solare il canone sarà commisurato al successivo mese intero di effettiva occupazione.
7. L'importo minimo da versare è di € 5,00.

8. Il canone viene riscosso attraverso emissione di fattura gravata dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 20%.

ART. 30

Riscossione coattiva e rimborsi

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento avviene mediante il sistema di ingiunzione previsto dalla normativa vigente.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.
4. Al rimborso delle somme versate e non dovute dai soggetti passivi del canone provvede il responsabile del servizio tributi per la parte di propria competenza nel rispetto dei tempi e modalità del regolamento.
5. Non si effettuano rimborsi per importi inferiori a € 10,33.

ART. 31

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni con passi carrabili.
 - b) le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettate direttamente sul suolo pubblico, teloni.
 - c) le occupazioni che non si protraggono per più di 60 minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune.
 - d) le occupazioni per i parcheggi destinati a soggetti portatori di handicap.
 - e) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, nonché da soggetti privati contrattualmente impegnati alla realizzazione di opere di interesse pubblico disposte da tali enti, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. C.T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. n.917/1986) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e dalla società esterna a cui è affidata la gestione del canone.
 - f) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei servizi di pubblico trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazione pubblicitaria.
 - g) l'occupazione di spazi sovrastanti con insegne pubblicitarie in genere, faretti, lampade, telecamere, lanterne, prive di struttura a terra la cui sporgenza dall'edificio sia inferiore a 50 cm.
 - h) le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni e iniziative a carattere politico o istituzionale o a scopo benefico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
 - i) le occupazioni di suolo pubblico realizzate da soggetti privati con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - l) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi assegnati;
 - m) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
 - n) le occupazioni per operazioni di trasloco, di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi e di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore.

- o) Le occupazioni di piazze, strade, spazi verdi ed altri luoghi pubblici all'aperto realizzate con la concessione del patrocinio del Comune.
- p) Le occupazioni promosse da associazioni senza scopo di lucro, anche qualora all'interno di queste avvenga una modesta attività di tipo commerciale per autofinanziamento. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.
- q) Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali, all'esterno degli edifici effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non servano a delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente amovibili.

ART. 32

Agevolazioni

1. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.
2. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta del 50 per cento.
3. Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante o per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive la tariffa è ridotta dell'80 per cento. Fino a 100 mq. si calcola il 50 per cento mentre per la parte eccedente si calcola il 10% della stessa.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiera e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta del 50 per cento.
5. Per le occupazioni di durata superiore a 14 giorni la tariffa ordinaria è ridotta del 30 per cento.
6. Per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa ordinaria è ridotta del 60 per cento.
7. Le occupazioni eccedenti i 1000 mq. sono calcolate in ragione del 10%.
8. Riduzione del 30% per le occupazioni effettuate con cassonetti, trespoli, campane per vetro ed alluminio, roller per cartoni, contenitori per pile esauste, contenitori per farmaci scaduti, raccoglitori per indumenti usati, scarpe e materiali vari recuperati per scopi umanitari, isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti e comunque tutti gli altri eventuali contenitori disposti per il pubblico servizio di raccolta R.S.U..
9. In deroga a quanto disposto in tema di agevolazioni previste ai commi 5 e 6 del presente articolo 32, per le occupazioni effettuate dagli assegnatari dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati settimanali (spuntisti) la tariffa è ridotta del 65%.

ART. 33

Sanzioni

1. In caso di occupazione abusiva si applica una indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatte dal competente pubblico ufficiale.
2. In caso di mancato pagamento integrale o parziale del canone dovuto in seguito al rilascio di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui al primo comma, né superiore al doppio della stessa.

3. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285.
4. Sulle somme dovute per canone si applicano gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge.

ART. 34

Entrata in vigore

1. Le modifiche alle disposizioni del presente regolamento, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007, entrano in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

ART. 35

Norme transitorie

Nessuna

ART. 36

Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari incompatibili con quelle del presente regolamento.

ART. 37

Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 Legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione.

ART. 38

Variazioni del Regolamento

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del vigente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della occupazione entro 30 giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

1° CATEGORIA - ZONA NORD

DENOMINAZIONE

VIA ADDA
VIA ADIGE
VIA VITTORIO ALFIERI
VIA DANTE ALIGHIERI
VIA GIOVAN BATTISTA AMICI
VIA ANTICA CAVA
VIA LODOVICO ARIOSTO
VIA ARNO
VIA DELL'ARTIGIANATO
VIA BARTOLOMEO AVANZINI
PIAZZA VITTORIO BACHELET
VIA F.LLI BANDIERA
VIA FRANCESCO BARACCA
VIA BASSA
VIA NINO BIXIO
VIA GIOVANNI BOCCACCIO
VIA MATTEO MARIA BOIARDO
VIA BONINCONTRO DA FIORANO
VIA DON ADAMO BOSCHETTI
VIA DON GIOVANNI BOSCO
VIA BRAIDA
VIA PIER GIOV.BRASCAGLIA
VIA GUIDO BUCCIARDI
VIA MICHELANG.BUONARROTI
VIA RAFFAELE CADORNA
VIA CALATAFIMI
PIAZZA GUIDO CALLEGARI
VIA CAMEAZZO
VIA DEL CANALETTO
PIAZZA ROMOLO CAPPELLI
VIA CARAVAGGIO
VIA GIOSUE' CARDUCCI
VIA SIGISMONDO CAULA
VIA GUIDO CAVALCANTI
VIA DELLE CAVE
VIA CAMILLO CAVOUR
VIA ALCIDE CERVI
VIA DELLA CHIMICA

PIAZZA DEI CILIEGI
VIA GIOVANNI CIMABUE
VIA DEL CIMITERO
VIA 5 MAGGIO
PIAZZA 1' MAGGIO
PIAZZA RODOLFO MORANDI
VIA CIRCOND.S.FRANCESCO
VIA COCCAPANI
VIA CARLO COLLODI
VIA DEL COMMERCIO
VIA NICOLO' COPERNICO
VIA ALESSANDRO COPPI
VIA CESARE COSTA
VIA FRANCESCO CRISPI
VIA DEL CROCIALE
VIA EUGENIO CURIEL
VIA DANUBIO
VIA EDMONDO DE AMICIS
VIA VASCO DE GAMA
PIAZZA ALCIDE DE GASPERI
VIA GRAZIA DELEDDA
VIA BARTOLOMEO DIAZ
VIA 10 GIORNATE
VIA DI VITTORIO
VIA PIO DONATI
VIA ANDREA DORIA
VIA 2 GIUGNO
VIA DELL'ELETTRONICA
VIA EUFRATE
VIA MANFREDO FANTI
VIA ENRICO FERMI
VIA FERRARI CARAZZOLI
VIA FRANCESCO L. FERRARI
VIA ANTONIO FERRI
VIA DELLA FISICA
VIA FLUMENDOSA
VIA FOSSE ARDEATINE
VIA VICOLO FOSSA
P.ZA BENEDETTO FRANCHINI
VIA GIUSEPPE GARIBALDI
VIA GAZZOTTI
VIA GHIARELLA
VIA GHIAROLA NUOVA
VIA GHIAROLA VECCHIA

VIA GIARDINI
VIA GIOTTO DI BONDONE
VIA GOITO
VIA CARLO GOLDONI
VIA ANTONIO GRAMSCI
VIA GUINIZELLI
VIA ISONZO
VIA DEL LAVORO
VIA GIACOMO LEOPARDI
VIA LOIRA
VIA NICCOLO' MACHIAVELLI
VIA MADONNA DEL SAGRATO
VIA FERDINANDO MAGELLANO
VIA ADEODATO MALATESTA
VIA GIUSEPPE MALMUSI
VIA GOFFREDO MAMELI
VIA DANIELE MANIN
VIA MANTEGNA
VIA ALESSANDRO MANZONI
VIA GUGLIELMO MARCONI
VIA MARSALA
VIA MARZABOTTO
VIA PIETRO MASCAGNI
VIA GIACOMO MATTEOTTI
VIA GIUSEPPE MAZZINI
VIA DON PRIMO MAZZOLARI
VIA DELLA MECCANICA
VIA MEDAGLIE D'ORO
VIA MEKONG
PIAZZA CIRO MENOTTI
VIA MENTANA
VIA DON GIUSEPPE MESSORI
VIA PIETRO MICCA
VIA DON LORENZO MILANI
VIA DEI MILLE
VIA MINCIO
VIA DON GIOVANNI MINZONI
VIA DEL MOLINO
VIA MONCHIO
VIA ANTONELLO MONDAINI
VIA MONTAGNANI
VIA MONTE GRAPPA
VIA MONTE CIMONE
VIA MONTE ROSA

VIA MOTTA
VIA LUDOVICO A. MURATORI
VIA NIGER
VIA NILO
VIA NICOLO' PAGANINI
VIA PANARO
VIA DON ALESSANDRO PANINI
VIA PAPA GIOVANNI XXIII
VIA DON LUIGI PAPAZZONI
VIA GIUSEPPE PARINI
VIA GIOVANNI PASCOLI
VIA SILVIO PELLICO
VIA DON ANTONIO PELLONI
VIA PESCHIERA
VIA FRANCESCO PETRARCA
VIA PIAVE
VIA LUIGI PIRANDELLO
VIA PO
VIA POLIZIANO
VIA MARCO POLO
VIA GIACOMO PUCCINI
VIA 4 NOVEMBRE
VIA QUATTROPASSI
VIA 15 FEBBRAIO
VIA RADICI IN PIANO
VIA RENO
VIA DELLA RESISTENZA
VIA RISORGIMENTO
VIA RODANO
PIAZZA DELLE ROSE
VIA GUIDO ROSSA
VIA F.LLI ROSSELLI
VIA PAOLO RUINI
VIA SACCO E VANZETTI
VIA SANDI
VIA S.GIOVANNI EV. 1' TR.
VIA SAN LUIGI GONZAGA
VIA SAN ROCCO
VIA S.CATERINA DA SIENA
VIA DEL SANTUARIO
VIA RAFFAELLO SANZIO
VIA SECCHIA
VIA SENNA
VIA SOLA

VIA SOLFERINO
VIA TITO SPERI
VIA STATALE
VIA STATALE EST
VIA STATALE OVEST
VIA DELLA STAZIONE
VIA TAGLIAMENTO
VIA TAMIGI
VIA ALESSANDRO TASSONI
VIA TEVERE
VIA TICINO
VIA TIGRI
VIA DEL TINTORETTO
VIA TIZIANO
VIA TORRENTE DRAGONE
VIA ARTURO TOSCANINI
VIA ENRICO TOTI
VIA XXV APRILE
VIA XX SETTEMBRE
VIA GIUSEPPE VERDI
VIA AMERIGO VESPUCCI
VIA VIAZZA 1' TRONCO
VIA VIAZZA 2' TRONCO
VIA ANTONIO VICINI
VIA DELLA VILLA
VIA GILLES VILLENEUVE
VIA DELLA VITTORIA
VIA VITTORIO VENETO
VIA VOLGA
VIA ALESSANDRO VOLTA
VIA VOLTURNO
VIA ANTONIO ZANASI
VIA DON GEMINIANO ZINI
VIA DON ELIO MONARI
LOC. COLLEGIO VECCHIO
VIA PEDEMONTANA
VIA 12 OTTOBRE 1492
VIA ENRICO MATTEI
PIAZZA DELLA CERAMICA
VIA COLLEGIO VECCHIO
PIAZZA SALVO D'ACQUISTO
VIA DELL'INDUSTRIA
VIA ALESSANDRO LAMARMORA
P.ZA MARTIRI PARTIG.FIORANESI

VIA PAOLO MONELLI
VIA MONTE BIANCO
VIA S.GIOVANNI EV. 2' TR.
PIAZZA 16 MARZO 1978
VIA 7 F.LLI CERVI
VIA XXIV MAGGIO
VIA ROMEO GIACOBAZZI
PIAZZA GIOVANNI TOSI
P.ZA MADRE TER.DI CALCUTTA
PIAZZA DON EMILIO BORGHI
VIA SAN GIACINTO
VIA SAN PAOLO
VIA SAN PIETRO
VIA PADRE GIUSEPPE RICHETTI
VIA SANDRO PERTINI
PIAZZALE PAPA GIOVANNI PAOLO II

2° CATEGORIA - ZONA SUD

DENOMINAZIONE

VIA CA' DEL GALLO
VIA CAMPOROSSO
VIA DEL CAPPELLANO
VIA CAPPUCCHIERA
VIA DEL CASTELLO
VIA CERRETO
VIA DELLA CHIANCA
VIA DELLA CHIESA
VIA FIANDRI
VIA NIRANO 1' TRONCO
VIA NIRANO 2' TRONCO
VIA NUOVA DEL GAZZOLO
VIA RIO DELLE AMAZZONI
VIA DI RIOLA
VIA RIO SALSE 1' TRONCO
VIA RIO SALSE 2' TRONCO
VIA DEL RUVINELLO
VIA TORQUATO TASSO
VIA DELLE VIGNE

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2007

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI

1.1 ORDINARIE

1ª categoria

2ª categoria

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

2.1. DETERMINAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE GIORNALIERA

1° categoria

2° categoria

2.2. DETERMINAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE ESPRESSO IN FASCE ORARIE

1° CATEGORIA

a) FASCIA ORARIA dalle 7.00 alle ore 20.00

b) FASCIA ORARIA dalle ore 20.00 alle ore 7.00

2° CATEGORIA

a) FASCIA ORARIA dalle 7.00 alle ore 20.00

b) FASCIA ORARIA dalle ore 20.00 alle ore 7.00

3. OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE

a) aventi carattere permanente

1. con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali. Ai servizi medesimi il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria della tariffa pari a € 0,78 per utenza rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevate al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Dovrà essere corrisposto il canone nella misura minima di € 516,46 sia nel caso in cui l'ammontare del canone risulti inferiore a detto importo sia nell'ipotesi in cui l'azienda che abbia effettuato occupazioni nel territorio dell'ente locale non presenti nessuna utenza nello stesso ambito territoriale.

4. OCCUPAZIONI CON SCAVI E REINTERRI

1. strade con pavimentazioni speciali	coefficiente 1,80
strade ordinarie	coefficiente 1,50
zone a verde	coefficiente 0,50

5. COMMISURAZIONE TARIFFARIA

Le tariffe vengono stabilite per tipologia di occupazione con apposito atto della Giunta Comunale

All'Amministratore Unico della
Fiorano Gestioni Patrimoniali srl
P.za Ciro Menotti 1
41042 Fiorano Modenese

RICHIESTA DI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____ C.F. _____ e residente in _____

Via _____ n. _____ per sé stesso/la ditta _____

P.I. _____ domiciliata _____

CHIEDE

il rilascio della concessione/autorizzazione per l'occupazione di area pubblica ubicata in _____

per una superficie complessiva di mq. _____ per il periodo dal _____ al _____

allo scopo di: _____

e per l'esecuzione di _____

A corredo della presente richiesta allego:

Con la sottoscrizione della presente

DICHIARO

❖ di conoscere e sottostare:

- alle condizioni contenute nel vigente regolamento COSAP
- le condizioni richieste dalla legge per l'esercizio della attività o del diritto per cui l'occupazione è richiesta.

❖ di accettare nuove condizioni che la Fiorano Gestioni Patrimoniali srl dovesse imporre per continuare l'occupazione

❖ di impegnarsi a sostenere le spese del sopralluogo e quelle dell'eventuale istruttoria con deposito cauzionale se richiesto dalla Fiorano Gestioni Patrimoniali srl

data _____

In fede _____

INDICE

* * *

Capo I – Disposizioni generali in tema di occupazioni di spazi ed aree pubbliche

Art. 1 – Ambito e scopo del regolamento	Pag.	1
Art. 2 – Contenuti	Pag.	2
Art. 3 – Occupazioni di spazi ed aree pubbliche	Pag.	2
Art. 4 – Domanda di concessione suolo pubblico – uffici competenti	Pag.	3
Art. 5 – Occupazioni derivanti da situazioni di emergenza	Pag.	4
Art. 6 – Contenuto della domanda	Pag.	4
Art. 7 – Istruttoria della domanda	Pag.	5
Art. 8 – Contenuto e rilascio della concessione	Pag.	6
Art. 9 – Titolare della concessione	Pag.	7
Art. 10 – Obblighi del concessionario	Pag.	7
Art. 11 – Rinnovazione e disdetta della concessione	Pag.	8
Art. 12 – Modifica, sospensione e revoca della concessione	Pag.	8
Art. 13 – Estinzione della concessione	Pag.	9
Art. 14 – Diritti di controllo – Accertamento delle violazioni – Ordinanza di sgombero e ripristino	Pag.	9
Art. 15 – Applicazione canoni – Cancellazioni e rimborsi	Pag.	10
Art. 16 – Occupazioni ed esecuzione di lavori	Pag.	10
Art. 17 – Manutenzione delle opere	Pag.	11

* * *

Capo II – Occupazioni di tipo particolare

Art. 18 – Posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche	Pag.	11
Art. 19 – Esposizione merce	Pag.	11
Art. 20 – Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri o depositi	Pag.	11
Art. 20 Bis – Canone per l'occupazione per scavi su suolo pubblico	Pag.	12
Art. 21 – Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico	Pag.	12
Art. 22 – Occupazioni con tende e tendoni	Pag.	13

* * *

Capo III – Canone occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art. 23 – Applicazione del canone	Pag.	13
Art. 24 – Graduazione del canone e classificazione del territorio comunale	Pag.	13
Art. 25 – Criteri per la determinazione della tariffa	Pag.	14
Art. 26 – Individuazione delle fattispecie di occupazione	Pag.	14
Art. 27 – Commisurazione e determinazione del canone	Pag.	15
Art. 28 – Denuncia	Pag.	17
Art. 29 – Versamento del canone	Pag.	17
Art. 30 – Riscossione coattiva e rimborsi	Pag.	18
Art. 31 – Esenzioni	Pag.	18
Art. 32 – Agevolazioni	Pag.	19
Art. 33 – Sanzioni	Pag.	19
Art. 34 – Entrata in vigore	Pag.	20
Art. 35 – Norme transitorie	Pag.	20
Art. 36 – Abrogazione di precedenti disposizioni	Pag.	20
Art. 37 – Pubblicità del regolamento	Pag.	20
Art. 38 – Variazioni del regolamento	Pag.	20
Allegato A)	Pag.	21
Allegato B)	Pag.	27
Allegato C)	Pag.	28